

Regolamento Comitato Scientifico ITALSHOW

Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera in data 22/12/2025

[Art.1. Adozione del Regolamento.](#)

[Art.2. Istituzione del Comitato Scientifico](#)

[Art.3. Compiti del Comitato Scientifico](#)

[Art.4. Istituzione e attribuzioni dei Gruppi Tecnici di Lavoro.](#)

[Art.5. Pareri dei Gruppi Tecnici di Lavoro.](#)

[Art.6. Procedura di approvazione del Parere.](#)

[Art.7. Componenti del Comitato Scientifico e dei Gruppi Tecnici di Lavoro.](#)

[Art.8. Coordinatori dei Gruppi.](#)

[Art.9. Riunioni dei Gruppi.](#)

[Art.10. Uditori.](#)

[Art.11. Incompatibilità e Riservatezza.](#)

[Art.12. Cessazione di un GTL.](#)

[Art. 13 - Entrata in vigore del Regolamento](#)

Art.1. Adozione del Regolamento.

1.1. Il Consiglio Direttivo di ITALSHOW, su proposta del Comitato Scientifico e ai sensi di legge, dello Statuto e dei Regolamenti vigenti, ha approvato il presente Regolamento per la gestione del Comitato Scientifico di ITALSHOW in data 22/12/2025.

Art.2. Istituzione del Comitato Scientifico

2.1 E' istituito il Comitato Scientifico di ITALSHOW (di seguito CS), ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto dell'Associazione, che recita:

Il Comitato Scientifico dell'Associazione, istituito quale struttura tecnico-scientifica ai sensi dell'Art. 5, comma 1. lettera d) della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, è composto da un numero dispari di componenti con un minimo di cinque, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e scelti tra personalità di provata competenza e autorevolezza, eventualmente anche appartenenti al Consiglio Direttivo, nella misura massima di un terzo, o esterne all'Associazione stessa.

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Presidente, quale referente nei riguardi del Consiglio Direttivo, il quale potrà nominare un vicepresidente vicario e un segretario, con funzioni organizzative.

Il Comitato Scientifico compie attività di studio e elaborazione di pareri consultivi obbligatori sui temi di carattere tecnico assegnatigli dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla definizione dei requisiti professionali, delle qualifiche, e dei percorsi di formazione permanente degli Associati Ordinari, nonché di quelli appartenenti agli Associati Aggregati e delle categorie professionali del Settore.

*Per svolgere la propria attività, il Comitato Scientifico potrà istituire e coordinare gruppi tecnici di lavoro, nominarne i responsabili e dirigerne e indirizzarne i lavori.
Le modalità di organizzazione delle attività del Comitato Scientifico sono demandate a un apposito Regolamento, da realizzarsi a cura del Consiglio Direttivo (Protocollo Operativo)*

Art.3. Compiti del Comitato Scientifico

3.1 Il Comitato Scientifico ha il compito di studiare i temi individuati e concordati con il Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla definizione dei requisiti professionali, delle qualifiche e dei percorsi di formazione, certificazione delle competenze e aggiornamento permanente degli Associati.

3.2 Il CS ha inoltre il compito di istituire formalmente i Gruppi Tecnici di Lavoro (di seguito GTL) sulla base delle indicazioni fornite dal CD, di nominarne il Coordinatore e di supervisionare lo svolgimento delle attività e il rispetto del presente regolamento e dello statuto associativo.

3.3 Il Comitato Scientifico ha il ruolo di tenere costantemente aggiornata la definizione dettagliata del Settore, e delle attività che lo caratterizzano, nonché delle categorie professionali che lo compongono. (art. 2 Statuto Associativo). A tal fine, il Comitato elabora la documentazione necessaria allo svolgimento delle campagne e azioni fissate dall'obiettivo dello studio assegnato (a titolo esemplificativo: ricerche di mercato, relazioni, analisi qualitative e quantitative, proposte di legge, ecc.).

3.4 Il CS ha il compito di programmare un calendario di riunioni con i coordinatori dei vari gruppi al fine di aggiornarsi sull'andamento dei lavori, elaborare una timeline operativa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed infine risolvere eventuali criticità.

3.5 Il CS, ove necessario e su richiesta del Consiglio Direttivo, ha l'obbligo di fornire i pareri consultivi su eventuali questioni per le quali è necessario un approfondimento tecnico e normativo.

Art.4. Istituzione e attribuzioni dei Gruppi Tecnici di Lavoro.

4.1 Il Comitato Scientifico istituisce e coordina i GTL su propria iniziativa o in accordo con il Consiglio Direttivo che lo richieda. L'istituzione dei GTL può inoltre essere proposta da almeno dieci Associati. In tal caso, il CS deve valutare la proposta e ha facoltà di accoglierla.

4.2 Il CS individua per ciascun GTL un Coordinatore e un Vice-Coordinatore con i quali si confronta regolarmente sull'andamento dei lavori del gruppo.

4.3 All'atto della costituzione di ciascun GTL, il CS attribuirà gli ambiti di attività, i compiti da svolgere e le risorse assegnate per raggiungere gli obiettivi fissati, in osservanza delle delibere del Consiglio Direttivo.

4.4 Il CD, in accordo con il CS e sentite le istanze del GTL, stabilisce le linee guida politiche che il GTL dovrà seguire nell'elaborazione del parere.

Art.5. Pareri dei Gruppi Tecnici di Lavoro.

5.1. I GTL elaborano un parere obbligatorio e vincolante, sotto il profilo tecnico, su ciascun tema assegnato (di seguito Parere), finalizzato alle delibere del Comitato Scientifico in materia.

5.2. Il Parere deve essere prodotto nel rispetto della timeline stabilita dal CS, sulla base delle decisioni assunte in merito al tema dal CD.

5.3. Le decisioni del GTL seguono il principio di approvazione della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono ritenute valide se partecipate dalla maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del GTL possono essere assunte anche tramite consultazione scritta, e vanno formalmente comunicate al CS in forma certa, oltre che essere condivise sul cloud digitale dedicato al CS nella cartella assegnata allo specifico GTL.

Art.6. Procedura di approvazione del Parere.

6.1. Una volta acquisito il parere, il Comitato Scientifico:

- a. Valuta la coerenza dei contenuti con l'obiettivo prefissato.
- b. Valuta l'allineamento con le linee guida politiche indicate dal CD.
- c. Comunica formalmente al GTL l'approvazione, oppure, in caso contrario, richiede al GTL di apportare le necessarie correzioni.
- d. Valuta il fabbisogno di risorse necessarie per la sua attuazione e delibera in merito alla sua fattibilità, in termini di copertura economico-finanziaria o della concomitanza di altre azioni già deliberate e contrastanti, in osservanza delle decisioni assunte in merito dal CD.
- e. Sottopone il parere tecnico del GTL, unitamente alla propria delibera sulla fattibilità, alla ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Art.7. Componenti del Comitato Scientifico e dei Gruppi Tecnici di Lavoro.

7.1. Il **Comitato Scientifico** è costituito da professionisti di comprovata competenza in materia di **organizzazione e analisi delle tematiche oggetto** dell'attività dell'Organo.

7.2. Ogni Associato, che sia in regola con il pagamento delle quote associative, può proporsi per partecipare al CS, fornendo le motivazioni e il proprio Curriculum Vitae, comprovante il possesso dei requisiti di competenza necessari.

7.3. I Gruppi sono costituiti da persone che abbiano una comprovata conoscenza ed esperienza specifica sulle tematiche oggetto degli studi affidati a ciascun Gruppo.

Ogni Associato, che sia in regola con il pagamento delle quote associative, può candidarsi per partecipare a un Gruppo, previa approvazione del CS, fornendo le motivazioni e il proprio Curriculum Vitae, comprovante il possesso dei requisiti di competenza necessari.

Al fine di mantenere dispari il numero complessivo dei componenti, il Comitato Scientifico può proporre l'integrazione del Gruppo con un componente, con diritto di voto.

7.4. Il componente del Comitato Scientifico decade a seguito di tre (3) assenze ingiustificate, anche non consecutive, alle riunioni o consultazioni del GTL stesso.

7.5. Il componente del GTL decade a seguito di tre (3) assenze ingiustificate, anche non consecutive, alle riunioni o consultazioni del GTL stesso.

Art.8. Coordinatori dei Gruppi.

8.1. I GTL sono presieduti da un Coordinatore ed un suo sostituto, designati dal Comitato Scientifico tra i componenti del gruppo che dimostrano di avere le competenze necessarie e si rendono disponibili a svolgere il compito per l'intera durata dei lavori per la produzione del Parere.

Il Coordinatore ha la funzione di organizzare e moderare le attività del GTL, relazionando e coordinandosi con il CS.

Art.9. Riunioni dei Gruppi.

9.1. Il GTL si riunisce nel luogo stabilito dal Coordinatore, in modo da garantire la massima partecipazione dei suoi componenti, anche in forma virtuale tramite piattaforme online.

9.2. Le convocazioni delle riunioni del GTL sono effettuate dal Coordinatore, con un preavviso di sette giorni. È ammessa la convocazione di urgenza con preavviso inferiore, qualora risultino presenti alla riunione almeno i due terzi dei componenti.

9.3. La riunione del GTL è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti.

In assenza del quorum costitutivo, si possono discutere i temi ma rinviando la delibera ad una riunione regolarmente costituita.

9.4. Le decisioni del gruppo sono assunte con la maggioranza dei presenti

Art.10. Uditori.

10.1. I componenti del CS e del CD possono partecipare alle riunioni del Gruppo come uditori, senza il diritto di voto.

10.2. Il Presidente del CS, o altro membro con apposita delega, possono intervenire nella discussione, qualora ritengano necessario richiamare il rispetto da parte del GTL del mandato politico stabilito dal CD.

Il Presidente o il Vicepresidente del CS possono intervenire nella discussione, qualora ritengano necessario richiamare il rispetto da parte del Gruppo delle norme di cui al presente Regolamento.

10.3. Possono partecipare alle riunioni di un GTL, in qualità di Uditori (contributori esterni) e senza diritto di voto, persone che abbiano una comprovata conoscenza specifica sulle tematiche oggetto dell'attività del GTL specifico, su proposta dei componenti del GTL o del Presidente (o il Vicepresidente in sua assenza) del CS, ovvero del Presidente dell'Associazione o del Consigliere con apposita delega.

10.4. La richiesta di partecipazione degli Uditori deve essere inoltrata al Coordinatore del GTL in forma scritta e riportarne le motivazioni, ai fini della migliore organizzazione dei lavori. La richiesta va sottoposta al CS, che la valuta e approva. Il Coordinatore del GTL organizzerà la partecipazione degli Uditori, valutando l'eventuale possibilità del loro intervento durante la riunione.

10.5. Gli Uditori ammessi possono in ogni caso presentare proposte scritte. il Gruppo valuterà a propria discrezione l'impiego di tali proposte nell'elaborazione del proprio parere.

10.6. Gli Uditori firmano un preventivo accordo di riservatezza, a tutela delle attività svolte e dell'obiettivo da raggiungere.

Art.11. Incompatibilità e Riservatezza.

11.1. Le cariche del Coordinatore e del vice-Coordinatore di un GTL non risultano incompatibili con quelle degli altri Organi Sociali dell'Associazione, ai sensi dello Statuto vigente.

11.2. I documenti elaborati dai GTL sono da ritenersi **riservati**, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, fino alla loro pubblicazione da parte del Comitato Scientifico.

Art.12. Cessazione di un GTL.

12.1. Un GTL cessa la propria attività una volta raggiunti gli obiettivi prefissati, ossia a seguito dell'atto formale di acquisizione del parere conclusivo del Gruppo sui temi assegnati, da parte del Comitato Scientifico.

12.2. Il CS può valutare la necessità di sciogliere un GTL sulla base di istanze motivate, concordando la decisione con il CD.

Art. 13 - Entrata in vigore del Regolamento

13.1. Il presente Regolamento è adottato il 22 dicembre 2025 ed entra in vigore dal 22 dicembre 2025.

Modena, 22 dicembre 2025